

QUESTIONI APERTE

Estradizione

La decisione

Estradizione - Estradizione per l'estero - Procedimento - Intervento dello Stato richiedente - Condizione di reciprocità - Contenuto - Individuazione (Cp.p. art. 702).

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la condizione di reciprocità, alla quale è subordinata ai sensi dell'art. 702 c.p.p. la facoltà di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente "equivalente" in favore dello Stato italiano, corrispondente cioè al contenuto "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato.

Estradizione - Estradizione per l'estero - Procedimento - Intervento dello Stato richiedente - Termini - Individuazione (Cp.p. art. 702).

In tema di estradizione passiva, l'intervento dello Stato richiedente è consentito, salvo diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, sino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale davanti alla Corte di appello competente a conoscere della domanda di consegna.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, 23 marzo 2017 (ud. 3 febbraio 2017), - ROTUNDO, *Presidente* - DE AMICIS, *Relatore* - ROSSI, *P.G.*, (*Conf.*) - Repubblica di Mauritius, *ricorrente*.

L'intervento del rappresentante dello Stato estero nell'estradi- zione e nel mandato d'arresto europeo.

L'autore trae spunto dalla sentenza per esaminare un istituto caratteristico dell'estradi-
zione che, nella
prassi, si presenta raramente all'interprete. Così, dopo aver delineato le ragioni che hanno indotto il legi-
slatore a introdurre l'art. 702 nel codice di rito penale, alla luce delle coordinate delineate dalla Suprema
Corte e dalla dottrina, si ricostruisce il profilo procedurale, tanto dal punto di vista statico che dal punto
di vista dinamico. Prima di concludere, si passa a esaminare l'istituto nel sistema del mandato d'arresto
europeo. Qui si pongono in evidenza le differenze che lo distinguono dall'estradi-
zione e una sua possibile
evoluzione nella differente direzione della tutela del diritto di difesa della persona richiesta in consegna.

*The Author draws inspiration from the decision in order to examine a characteristic extradition's insti-
tute, rarely seen in everyday life. Reconstructed the reasons that induced the legislator to introduce art.
702 criminal procedure code, following the teachings of scholars and Supreme Court, the procedural
features are pieced together, from a dynamic and a static point of view. Then, the institute is examined
in the E.A.W. system, highlighting the differences that distinguish it from extradition, and its possible
evolution thru right of defence of the person requested in delivery.*

SOMMARIO: 1. Premessa: la complessità dei rapporti di estradizione e l'intervento dello Stato estero nel

procedimento. - 2. Il rispetto della condizione di reciprocità e la nomina del difensore quali presupposti dell'intervento. - 3. L'intervento del rappresentante dello Stato estero: aspetti procedurali. - 4. L'intervento del rappresentante dello Stato membro di emissione nel mandato d'arresto europeo.

1. La Suprema Corte, con la sentenza in rassegna, si è soffermata su una previsione del codice di rito - l'art. 702 - che contribuisce a regolare un aspetto cruciale del rapporto di estradizione, ma che, come testimonia la consultazione dei repertori, non si presenta spesso all'esame dell'interprete. La lettura della sentenza, quindi, permette di osservare questa *rara avis* in ogni sua caratteristica, attraverso una esplorazione che si sviluppa in una pluralità di direzioni: dall'individuazione delle ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre l'istituto nel tessuto normativo, si passa ad analizzare le sue declinazioni procedurali per apprezzarne, in ultimo, l'evoluzione nel differente contesto del mandato d'arresto europeo.

Dunque, con riguardo al primo profilo, si deve evidenziare, in via preliminare, la delicatezza della materia nella quale opera l'extradizione: la proiezione all'estero della pretesa punitiva, al fine di consentire l'esecuzione di un provvedimento coercitivo, infatti, influisce sulla sovranità nazionale nella trattazione degli affari in materia criminale, prerogativa gelosamente custodita dai singoli Stati¹. Queste relazioni, poi, richiedono un confronto tra i singoli sistemi giuridici nazionali. E ben può accadere, perciò, che ad essere in contatto siano Stati la cui legislazione è ispirata a principi diversi, che si traducono in un modo diverso di intendere la giustizia penale e danno vita a discipline differenti, sia dal punto di vista del diritto penale sostanziale, che dal punto di vista del diritto processuale. Questa diversità di discipline può determinare anche contrasti, ove la difformità tra le regole non sia superabile. Laddove è stato possibile, Stati che condividono un comune patrimonio di valori giuridici, politici, culturali ed economici, hanno dato vita a sistemi di cooperazione semplificati e hanno abbandonato definitivamente il modello estradizionale². Laddove, invece, un'operazione simile non è stata realizzata, la strada da percorrere rimane quella dell'extradizione. In questo istituto, che affonda le sue radici in tempi

¹ Per l'inquadramento dell'extradizione nella dimensione del diritto internazionale, QUADRI, voce *Extradizione*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 1 ss. Sul tema della sovranità nazionale, invece, CATELANI - STRIANI, *L'extradizione*, Milano, 1983, 3 ss.

² Tra tutti, insieme al mandato d'arresto europeo - sul quale si tornerà a breve - si possono citare gli altri istituti di cooperazione giudiziaria recentemente introdotti nell'ordinamento italiano in adempimento delle prescrizioni del legislatore europeo (la produzione legislativa in questo settore è stata ampissima ed ha interessato molti settori; a titolo esemplificativo, si possono citare i decreti legislativi del febbraio 2016 e, più di recente, l'ordine europeo di indagine).

remoti³, nonostante significativi progressi⁴, si avverte ancora l'impostazione originaria di reciproca diffidenza che connotava la gestione dei rapporti interstatali⁵. Il pericolo che il diritto o il processo penale possano essere strumentalizzati per perseguire obiettivi diversi dalla repressione del crimine, il rifiuto di collaborare per soddisfare pretese punitive volte a sanzionare fatti che non sono ritenuti penalmente illeciti in entrambi gli ordinamenti, la volontà di non essere complici di violazioni di diritti fondamentali sono soltanto alcune delle situazioni che danno fondamento alle previsioni che gli Stati possono invocare per giustificare il rigetto della richiesta di cooperazione⁶. Dunque, al di là delle ulteriori complicazioni che nell'economia dell'istituto può determinare il ruolo del potere esecutivo, al quale è rimessa la decisione finale sull'accoglimento della richiesta, si percepisce chiaramente che, nella gestione del rapporto di estradizione, assume una fondamentale importanza non soltanto la corretta interpretazione delle norme di diritto interno, che regolano il *procedimento complementare*⁷ finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna, ma anche la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dell'ordinamento giuridico dello Stato richiedente⁸. In questa prospettiva, si può aggiungere che, nel caso di estradizione convenzionale, la precisa cognizione di queste regole consente di lumeggiare anche le disposizioni dei trattati che fungono da

³ Sulle origini dell'istituto, anche per ulteriori richiami di dottrina, MARCHETTI, *L'extradizione: profili processuali e principio di specialità*, Padova, 1990, 1 ss.

⁴ A titolo esemplificativo, qui, si può richiamare la Convenzione europea di estradizione del 1957 e i suoi protocolli aggiuntivi.

⁵ Benchè risalente, rimane attuale l'icastica affermazione di MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, Torino, 1908, 301, secondo la quale l'extradizione era conosciuta già nell'Antica Roma e fu praticata anche nel Medioevo, ma, a causa delle difficoltà determinate dalle gelosie tra Stato e Stato, dalle frequenti guerre e dalle rotture dei rapporti, ebbe scarsa e capricciosa applicazione fino alla metà del XVIII secolo, epoca nella quale le relazioni si fecero più sicure e regolari.

⁶ In tema, si possono ricordare le clausole sul reato politico, sul processo discriminatorio, sulla previsione bilaterale del fatto e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sul punto, RANALDI, *Il procedimento di estradizione passiva*, Torino, 2012, 3 ss. e 69 ss.

⁷ La qualificazione del procedimento di estradizione come procedimento complementare penale è di SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956, 453 ss.

⁸ Ad esempio, la conoscenza del diritto penale dello Stato estero si rivela fondamentale per il giudizio sulla sussistenza della doppia incriminazione. Questa valutazione, infatti, richiede uno studio approfondito delle previsioni straniere, soprattutto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, affinché possa affermarsi la sussistenza del requisito in parola, si può prescindere dal dato esteriore del *nomen iuris*, poichè è necessario, piuttosto, che il fatto per il quale si richiede la consegna possa essere inquadrato in una previsione incriminatrice dell'ordinamento italiano (in questo senso, *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 17 luglio 2014, n. 46634, in *Cass. pen.*, 2015, 1937).

punto di collegamento tra i due ordinamenti⁹.

Da qui l'esigenza di approfondire il collegamento tra Stati per consentire un più efficace scambio di informazioni. Tale interlocuzione, solitamente, è condotta attraverso i canali diplomatici. Senonchè, più di recente, al fine di agevolare il dialogo¹⁰, con il codice di procedura penale del 1988¹¹ è stata introdotta una disposizione che consente l'intervento dello Stato estero nel procedimento di estradizione passiva¹². Storicamente, infatti, i protagonisti della procedura, ciascuno secondo il proprio ruolo, sono sempre stati il Ministro della giustizia, l'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria¹³ e - suo malgrado, si potrebbe dire - l'estradando, accompagnato dal suo difensore¹⁴.

Dunque, l'art. 702 c.p.p. ha introdotto sulla scena del procedimento estradizionale un altro soggetto che, con la sua partecipazione, sottolinea, ancora una volta, i connotati fondamentali del rapporto di estradizione, determinati dalla profonda influenza in materia del fattore politico¹⁵. La ragione ispiratrice di questa innovazione si rinviene nella volontà di facilitare lo Stato estero nel sostenere le proprie ragioni dinanzi all'autorità giudiziaria italiana¹⁶: può accadere,

⁹ Sul punto, si può osservare che questa operazione può essere alquanto complicata soprattutto nei casi - come quello trattato dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna - nei quali si invoca l'applicazione di un trattato stipulato in epoca risalente e, quindi, in un contesto giuridico diverso da quello attuale.

¹⁰ Non sempre, infatti, il colloquio condotto a livello diplomatico rappresenta uno strumento efficace, soprattutto laddove il trattato di estradizione affida allo Stato richiesto il compito di rappresentare lo Stato richiedente (sul punto, con riguardo alla previsione contenuta nell'art. XX, del Trattato stipulato dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, PISANI, *Appunti sul nuovo Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America*, in *Leg. pen.*, 1984, 459).

¹¹ Come evidenzia MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 50, comunque, una previsione di identico tenore era già contenuta nell'art. 319 del Progetto del 1978.

¹² La novità di tale previsione risiede proprio nel consentire la partecipazione diretta, rispetto all'assetto previgente, che consentiva allo Stato estero di intervenire esclusivamente per via diplomatica (in tema, MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 50).

¹³ Più precisamente, all'autorità giudiziaria è rimessa la gestione della fase di garanzia giurisdizionale; al Ministro della giustizia, insieme ad attività di carattere amministrativo finalizzate al raccordo con lo Stato estero, è rimessa la valutazione in punto di opportunità politica; alla polizia giudiziaria, invece, è affidata una funzione di assistenza di questi due soggetti.

¹⁴ Diversamente dagli altri soggetti, ai quali è affidata la gestione del procedimento, la posizione dell'estradando, che, invece, è il soggetto passivo, deve essere esaminata in una differente prospettiva, che consideri le previsioni che la riguardano nella dimensione dell'esercizio del diritto di difesa (sul punto, MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 43 ss).

¹⁵ In questo senso, QUATTROCOLO, sub *art. 702*, in *Cooperazione giudiziaria penale*, a cura di Marandola, Milano, 2018, 80.

¹⁶ Sulle finalità della previsione, tuttavia, si rinviene un contrasto: secondo MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 50, la disposizione mira a consentire allo Stato richiedente di far valere le proprie ragioni e stimolare

come detto, che la distanza tra gli Stati - non soltanto dal punto di vista geografico, ma soprattutto dal punto di vista delle tradizioni giuridiche - faccia sorgere delle complicazioni nella valutazione delle richieste di estradizione¹⁷.

2. Rispetto ai protagonisti principali, la partecipazione del rappresentante dello Stato estero è soltanto eventuale: la decisione sull'intervento, infatti, è rimessa alla discrezionalità di quest'ultimo, che deciderà secondo le peculiarità del caso dal quale origina la vicenda estradizionale¹⁸. Il codice, tuttavia, subordina l'accesso al procedimento a due condizioni: la prima, che assume rilievo nel rapporto tra Stati, è rappresentata dal rispetto della condizione di reciprocità¹⁹; la seconda, che, invece, ha una rilevanza di carattere più strettamente processuale, consiste nella necessaria assistenza tecnica e nella rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana²⁰. Quest'ultima prescrizione non sembra porre particolari questioni esegetiche: lo Stato estero dovrà incaricare un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana ovvero, nel caso in cui il procedimento evolva fino al giudizio di legittimità, in possesso dell'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione. Sul punto, d'accordo con la Suprema Corte, che ha assimilato lo Stato estero alle altre parti private diverse dall'imputato, si deve aggiungere che l'incarico dovrà essere conferito attraverso procura speciale, come prescritto dall'art. 100 c.p.p. Più complessa, invece, è la declinazione pratica della prima: la Suprema Corte, infatti, ha affermato che la condizione di reciprocità può dirsi soddisfatta solo qualora, nel caso di richiesta di

una più accurata valutazione della richiesta; secondo CHIAVARIO, *Cooperazione internazionale ed obiettivi di garanzia e di efficienza nella nuova disciplina dei rapporti con autorità giudiziarie straniere*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO, vol. VI, Torino, 1991, 672, invece, sarebbe un opaco immiserimento il vedere nella norma soltanto un desiderio di bilanciare in qualche modo i molteplici sforzi altrimenti fatti per assicurare una più ampia tutela dell'estraddando contro i rischi di arbitrii nella rilevazione dei presupposti per l'estraddizione e nella conduzione della relativa procedura.

¹⁷ Non è necessario allontanarsi dalla sentenza in rassegna per cogliere l'utilità della previsione: nel caso di specie, benchè sia stato dichiarato inammissibile, l'intervento nel procedimento ha consentito alla Repubblica di Mauritius di illustrare le peculiarità del proprio arsenale sanzionatorio e di replicare alle difese dell'estraddanda.

¹⁸ Sottolinea come la decisione sull'intervento sia rimessa alla volontà dello Stato estero MARCHETTI, voce *Estraddizione*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. III, Milano, 2010, 310.

¹⁹ Come ricorda la sentenza in rassegna, in rima con la Relazione ministeriale, la condizione in parola mira a garantire un'effettiva parità di trattamento allorquando sia lo Stato italiano ad avanzare una domanda di estraddizione.

²⁰ La rappresentanza della quale deve essere investito un avvocato è un requisito formale necessario affinché si possa intervenire nel procedimento di estraddizione, come in qualsiasi altro procedimento di carattere penale, sia esso principale o incidentale o complementare.

estradizione avanzata dall'Italia, sia accertata la garanzia da parte dello Stato estero di una prestazione sostanzialmente "equivalente", ossia corrispondente al contenuto, non formale, ma "materiale", del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato. In concreto, quindi, lo Stato estero dovrà garantire allo Stato italiano la possibilità di assumere il ruolo di parte nella procedura estradizionale e di godere di identici diritti non soltanto di intervento, ma anche di impulso²¹. Inquadrato in una prospettiva di teoria generale, il rispetto di queste due condizioni costituisce il presupposto che legittima lo Stato richiedente a introdursi nel procedimento di estradizione²².

3. L'art. 702 c.p.p., al pari di altre previsioni sull'estradizione²³, non contiene ulteriori precisazioni sulle concrete modalità operative dell'istituto. Queste, perciò, devono essere ricostruite alla luce dell'intero sistema che, *prima facie*, consente due letture: la prima, in base alla quale l'intervento sarebbe possibile in ogni momento della procedura; l'altra, in base alla quale, invece, l'intervento deve avvenire in un momento ben preciso, trascorso il quale si incorre nella sanzione della decadenza.

La sentenza in rassegna, d'accordo con la dottrina che già aveva evidenziato le carenze normative²⁴, ha delineato le scansioni fondamentali, soprattutto con riferimento ai termini - iniziale e finale - per spiegare l'intervento. Sul punto, la Suprema Corte ha intrapreso un percorso esegetico lungo le previsioni che regolano la procedura passiva ed ha concluso per l'accoglimento della tesi restrittiva. Dunque, il momento iniziale è individuato nell'*incipit* della fase di garanzia giurisdizionale, ossia nel segmento che ha inizio quando, ai sensi dell'art. 703 c.p.p., il Ministro della giustizia, dopo aver deciso di dare corso alla richiesta di estradizione, trasmette la richiesta al Procuratore generale. E' da questo istante, quindi, che lo Stato estero può designare il proprio rappresentante. L'esercizio di questa facoltà è consentito fino all'udienza fissata per la decisione, che costituisce il termine finale per la formale costituzione in giudizio. In questa ottica,

²¹ Come si vedrà, infatti, il rappresentante dello Stato può prendere parte al procedimento, ma può anche impugnare i provvedimenti sulla richiesta di estradizione.

²² In questo senso, QUATTROCOLO, sub *art. 702*, cit., 80. In effetti, per presupposto può intendersi la condizione preliminare affinché un fenomeno giuridico possa verificarsi (in tema, CONSO, *I fatti giuridici - perfezione ed efficacia*, Milano, 1955, 168 ss.

²³ Ad esempio, l'art. 719 c.p.p., che regola il ricorso per cassazione in materia cautelare, sul quale si appuntate le critiche della dottrina per sua estrema stringatezza (DI CHIARA, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, vol. II, Milano, 1998, 884).

²⁴ MARCHETTI, *L'estradizione*, cit., 49 ss.

l'affermazione poggia ancora sulle disposizioni del codice che disciplinano l'intervento delle parti private diverse dall'imputato, consentito fino agli atti preliminari al dibattimento²⁵. Qualsiasi altro intervento, quindi, deve essere ritenuto tardivo e, pertanto, inammissibile. Su questo aspetto un chiarimento decisivo proviene da un argomento di carattere testuale: se nelle previsioni che regolano la fase preliminare il riferimento al rappresentante dello Stato estero è accompagnato dall'attributo dell'eventualità, nelle altre previsioni che disciplinano la fase successiva alla celebrazione dell'udienza tale connotato scompare²⁶.

Il catalogo di diritti che derivano da una tempestiva costituzione è alquanto ampio²⁷. Nella fase preliminare, infatti, l'art. 703, comma 5, prevede il diritto a ricevere la requisitoria del procuratore generale e consente di compiere le prime attività, che devono essere svolte nel termine di dieci giorni dalla ricezione della notifica e consistono nella visione della requisitoria e degli altri atti e delle cose sequestrate, nell'estrazione di copie e nella possibilità di presentare memorie²⁸. Successivamente, l'art. 704 c.p.p. prevede la notifica del decreto di fissazione dell'udienza almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Nel corso del procedimento, poi, il rappresentante dello Stato estero non si limita a sostenere le pretese del proprio Stato e a contrastare così le difese dell'estradando: ai sensi dell'art. 706 c.p.p., egli può anche, in assoluta autonomia, investire della questione la Suprema Corte, nel caso in cui non condivida la decisione della corte d'appello.

Quest'ultima prerogativa - è opportuno precisarlo - attiene esclusivamente al procedimento di merito e non consente l'impugnazione dei provvedimenti *de libertate*²⁹. A una diversa conclusione - chiaramente preclusa dall'art. 719 c.p.p. che individua tassativamente i soggetti legittimati - non si può pervenire neppure alla luce del fatto che lo Stato estero, nel procedimento di estradizione, è

²⁵ MARCHETTI, *L'estradizione*, cit., 51.

²⁶ Più precisamente, secondo MARCHETTI, *L'estradizione*, cit., 52, il termine "eventuale" è utilizzato (e utilizzabile) fino a quando l'intervento può essersi realizzato o, in caso contrario, resta comunque realizzabile. Quando, invece, tale intervento deve essersi verificato, ovvero altrimenti non è più attuabile, la terminologia utilizzata cessa di far riferimento a una mera possibilità.

²⁷ Al punto che, secondo MARCHETTI, *L'estradizione*, cit., 50, il rappresentante dello Stato estero si trova in una posizione paritaria rispetto a quella dell'estradando.

²⁸ Benchè non sia espressamente contemplata, si ritiene consentita anche la produzione di documenti (MARCHETTI, *L'estradizione*, cit., 50).

²⁹ La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata in questo senso, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 719 c.p.p.: *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 18 settembre 2008, n. 38849, Troccoli, in *Mass. Uff.*, n. 241260. Qui, la sentenza in rassegna poggia il proprio convincimento sul rilievo che nel procedimento ordinario una simile facoltà non è riconosciuta alle altre parti private.

titolare del potere di richiedere al Ministro della giustizia l'applicazione provvisoria di una misura cautelare, *ex art. 715 c.p.p.*³⁰. In un'ottica *de iure condendo*, tuttavia, potrebbe ragionarsi su una eventuale estensione dei poteri di intervento e di impugnazione anche su questo versante. Qui deve porsi in evidenza la stretta correlazione tra la finalità dell'intervento dello Stato estero, che, come si è detto, è finalizzato a perorare la richiesta di estradizione, e la finalità delle misure cautelari disposte nel procedimento estradizionale, che è quella di evitare che nelle more l'estradando possa approfittare dell'assenza di vincoli e darsi alla fuga. Riconoscere la possibilità di impugnare i provvedimenti *de libertate*, dunque, consentirebbe allo Stato estero di tutelare in maniera più efficace la propria pretesa ed insistere affinché sia presidiata l'effettività della consegna³¹. D'altro canto, una simile disciplina non si porrebbe neppure in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la libertà personale, posto che la decisione sulla applicazione della misura cautelare sarebbe sempre appannaggio dell'autorità giudiziaria³². *De iure condito*, invece, ben può sostenersi un'interpretazione estensiva dell'art. 574 c.p.p., alla luce della quale il rappresentante dello Stato estero, per soddisfare il proprio interesse all'applicazione di una misura cautelare, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello di impugnare il provvedimento.

4. Anche nel sistema del mandato d'arresto europeo, che si basa sul differente meccanismo del contatto diretto tra autorità giudiziarie, il legislatore ha riconosciuto allo Stato membro di emissione il diritto di intervenire: l'art. 10, comma 4, della l. 22 aprile 2005, n. 69, infatti, contiene un richiamo proprio all'art. 702 c.p.p.³³. In ragione della tecnica utilizzata, la disposizione replica tutte le

³⁰ Invero il tenore della norma sembra riconoscere un differente potere di sollecitare il Ministro della giustizia affinché richieda alla autorità giudiziaria l'applicazione della misura cautelare.

³¹ Qui è utile ricordare che la disponibilità fisica dell'estraddando costituisce l'oggetto della procedura di estradizione e che, pertanto, la sua fuga nel corso della procedimento di estradizione può determinare una pronuncia di non luogo a provvedere (così, Cass., Sez. VI, 24 giugno 2016, Izadpanah, in *Mass. Uff.*, n. 267682; sulle conseguenze della latitanza e dell'evasione nell'extradizione e nel mandato di arresto europeo, sia consentito il rinvio a COLAIACOVO, *Il sistema delle misure cautelari nel mandato d'arresto europeo*, Padova, 2018, 51 e ss.).

³² Sul punto, conviene ricordare che la materia cautelare nel contesto estradizionale è fortemente influenzata dal rilievo politico dell'istituto. Il ruolo dell'autorità giudiziaria, infatti, è orientato dalle richieste del Ministro della giustizia, titolare del potere di iniziativa per l'applicazione delle cautele necessarie, ai sensi degli artt. 714, 715 e 716 (sottolinea l'importanza di tale richiesta, indicata come un *presupposto processuale*, GAITO, *Mandato d'arresto europeo ed estradizione*, in *Procedura penale*, IV ed., Torino, 2015, 980; sul punto, anche per ulteriori citazioni di dottrina e giurisprudenza, sia ancora consentito il rinvio a COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 20).

³³ La previsione disciplina il passaggio dalla fase di avvio, dedicata all'instaurazione della procedura e

criticità concernenti l'individuazione concreta delle modalità di intervento del rappresentante dello Stato membro, alle quali se ne aggiunge un'altra: l'art. 10, infatti, esclude tale soggetto dal novero di coloro che riceveranno l'avviso di fissazione dell'udienza. Sul punto, la soluzione obbligata è nel senso di ricavare tale diritto in via interpretativa³⁴ e di coordinare l'adempimento con le successive scansioni procedimentali.

Dunque, in primo luogo, si deve individuare il termine iniziale per l'intervento. Qui, poichè la procedura può avviarsi con due distinte modalità, si rendono necessarie alcune precisazioni. Nel caso di trasmissione diretta, ai sensi dell'art. 9 della l. 22 aprile 2005, n. 69, nulla impedisce che il rappresentante sia designato sin dal momento in cui viene inoltrato l'euromandato; nel caso in cui la procedura abbia inizio a seguito dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione nel S.i.s., invece, si deve fare riferimento all'art. 11, co. 2, in forza del quale il Ministro comunica la cattura del ricercato e, quindi, l'avvio della procedura allo Stato membro di emissione. Replicando anche in tema di euromandato l'insegnamento della sentenza in rassegna, il termine ultimo per la costituzione in giudizio deve essere individuato nell'udienza camerale fissata per la decisione sulla consegna³⁵.

Anche nel sistema dell'euromandato la previsione è stata introdotta al fine di consentire allo Stato membro di sostenere in maniera più efficace la propria richiesta³⁶. Tuttavia, i principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca che ispirano la cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione Europea, probabilmente, rendono meno utile il ricorso all'istituto³⁷.

all'eventuale applicazione di misure cautelari, alla fase di cognizione, nel corso della quale l'autorità giudiziaria valuta la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di consegna.

³⁴ In questo senso, SCALFATI, *La procedura passiva di consegna*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 954, e MARCHETTI, voce *Mandato d'arresto europeo*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 1, Milano, 2008, 547.

³⁵ L'art. 17 precisa che il rappresentante dello Stato membro è sentito nel corso dell'udienza camerale, qualora compaia. Sul punto, deve condividersi quanto sostenuto dalla dottrina in materia di estradizione, ossia che la presenza di tale soggetto non è necessaria e che, pertanto, nel caso di impedimento, l'udienza non deve essere rinviata (MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 53).

³⁶ CHELO, *Il mandato di arresto europeo*, Padova, 2010, 183.

³⁷ In questa ottica, si deve registrare, con il trascorrere del tempo, anche un'inversione di tendenza del legislatore italiano. Infatti, una previsione identica a quella dell'art. 10 è contenuta nell'art. 12 del d. lgs. 7 settembre 2010, n. 161, sul reciproco riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ma non nei decreti legislativi che, successivamente, hanno recepito nell'ordinamento italiano altre decisioni quadro, come, ad esempio, il d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. La ragione di questo differente approccio, probabilmente, deve essere ricercate nel differente spirito che anima la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea: una volta abbandonato il cosiddetto "sistema misto" ed eliminato il filtro politico per ricondurre l'intera procedura in un rapporto

In ogni caso, rispetto all'extradizione, i poteri del rappresentante dello Stato membro sono sensibilmente ridotti, poichè sono amputati del diritto di impugnare tramite ricorso per cassazione i provvedimenti sulla consegna, come si evince dal tenore dell'art. 22, che riconosce la legittimazione al solo procuratore generale e all'interessato per tramite del suo difensore³⁸.

Prima di concludere, un'ultima notazione.

L'intervento dello Stato estero ha evidenziato l'utilità di un contatto più intenso fra le parti del rapporto di cooperazione. Questo istituto, tuttavia, soddisfa finalità di carattere eminentemente repressivo, in quanto è destinato a sostenere le ragioni dello Stato richiedente. Nel sistema dell'euromandato, invece, deve darsi atto di una recente novità che, per certi versi, replica la previsione dell'art. 702 c.p.p., ma nella speculare prospettiva del rafforzamento del diritto di difesa della persona richiesta in consegna. Si fa riferimento all'introduzione, nell'art. 9 della legge sull'euromandato del comma 5-bis, in forza del quale nel momento in cui esegue la misura cautelare, la polizia giudiziaria deve rendere edotta la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato membro di emissione. In virtù del richiamo contenuto nel co. 1-bis dell'art. 12, identico avviso deve essere dato nel caso di arresto operato dalla polizia giudiziaria nel caso di arresto a seguito di segnalazione nel S.i.s.³⁹. Si tratta, come accennato, di una previsione tesa a rafforzare il diritto di difesa, il cui esercizio viene proiettato oltre confine. In questa ottica, proprio come avviene per il rappresentante dello Stato estero, l'utilità di una coniugazione al duale della difesa tecnica si coglie soprattutto nell'art. 10, par. 4, della direttiva, alla luce del quale il difensore nominato nello Stato membro emittente assolve a una funzione di assistenza al difensore dello Stato membro di

diretto tra autorità giudiziarie basato sulla reciproca fiducia, l'intervento nella procedura dello Stato membro di emissione poteva apparire superfluo.

³⁸ CERESA - GASTALDO, *I mezzi di impugnazione*, in *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, a cura di Bargis - Selvaggi, Torino, 2005, 338. Conviene ricordare che, alla luce della modifica dell'art. 613 c.p.p., l'interessato non potrà più proporre ricorso per cassazione personalmente.

³⁹ La previsione è stata introdotta dall'art. 4, co. 1, lett. a), del d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, che, nel complesso, ha dato attuazione alla direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Sul punto, MURRO, *Assistenza obbligatoria del difensore per la persona da individuare (art. 361 c.p.p.) nonché per l'esecuzione del MAE*, in *Studium iuris*, 2017, 541; SELVAGGI, *Soddisfatte anche tutte le garanzie in tema d'informazione*, in *Guida dir.*, 2016, 43, 73.

esecuzione, fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell'effettivo esercizio dei diritti della persona da consegnare⁴⁰. In altre parole, questo nuovo assetto consente di colmare il *deficit* informativo che, altrimenti, affliggerebbe la difesa, sia per quanto concerne l'accesso al fascicolo del procedimento instaurato nello Stato di emissione, sia in relazione al diritto nazionale di tale Stato⁴¹.

GUIDO COLAIACOVO

⁴⁰ Secondo F. SIRACUSANO, *Il diritto all'assistenza del difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo*, in *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo*, a cura di Negri - Paulesu, Torino, 2017, 228, il difensore allocato presso lo Stato membro di emissione si trova nelle condizioni migliori per poter attingere a quelle informazioni sul fatto che possono assumere rilievo nel tentativo di contrastare la pretesa consegna

⁴¹ In questo senso, anche CAVINI, *Il diritto di difesa nell'individuazione di persone e nel mandato di arresto europeo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 175.